

Allegato 2

Nella seduta del 27 luglio è stata approvata la legge regionale di assestamento al bilancio 2022, che prevede una modifica all'articolo 67 della l.r. 6/2012.

E' stata introdotta, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale (con esclusione, quindi, del servizio ferroviario regionale), la facoltà per gli Enti regolatori, come individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del regolamento regionale n. 4/2014 (Agenzie per il TPL, comuni non capoluogo regolatori di servizi comunali ed Ente per la navigazione), di modulare l'adeguamento tariffario – per un periodo transitorio, sino all'entrata in vigore dei Sistemi tariffari integrati di bacino (STIBM) da realizzare per i nuovi affidamenti – derogando alle disposizioni del citato regolamento n. 4/2014, in particolare alla previsione dell'art. 36, comma 5, secondo cui *“Fino all'avvio degli STIBM e di STIL, la Regione, gli Enti Regolatori e gli altri Enti Competenti applicano i sistemi tariffari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non possono modificarne strutture, titoli di viaggio, rapporti di convenienza e modelli, al di fuori di quanto previsto per l'implementazione del modello regionale di integrazione tariffaria disciplinato dal presente regolamento”*. Agli Enti regolatori sarà così consentito di modulare l'adeguamento tariffario (con misure che possono prevedere l'introduzione di nuovi titoli di viaggio o anche la modifica dei rapporti di convenienza esistenti tra i valori tariffari dei diversi titoli di viaggio) in relazione alle esigenze emerse nel proprio territorio, ad obiettivi di mobilità, ad es. non aumentando gli abbonamenti con l'obiettivo di tutelare gli utenti sistematici e fidelizzati e applicando l'incremento ai biglietti di corsa semplice corrispondenti ad un'utenza non sistematica, ma occasionale. È precisato, tuttavia, che l'aumento tariffario del singolo titolo di viaggio non potrà comunque superare il doppio della percentuale di adeguamento tariffario stabilita dall'Ente e che, nel complesso, gli incrementi tariffari dovranno essere stimati in modo da determinare un incremento del monte introiti pari a quello che si sarebbe verificato nel caso in cui l'Ente non avesse differenziato gli incrementi tra i diversi titoli di viaggio.